

23 Aprile 2015

Spettabile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio IV – Direzione IV
Dipartimento del Tesoro
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

AXIS S.r.l.

Via Gutenberg, 3
42124 Reggio Emilia - Italy

T +39 0522 232110

F +39 0522 271337

E axis@axisnet.it

www.axisnet.it

Lettera inviata via e-mail agli indirizzi
dt.direzione4.ufficio4@tesoro.it
nicola.mango@tesoro.it

Oggetto: Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU

Nella presente lettera desideriamo sottoporre alla vostra attenzione le seguenti osservazioni in merito ai documenti posti in consultazione.

- A. Art. 2423 del codice civile. Viene proposto l'inserimento del comma 4, recante la facoltà di non rispettare alcuni obblighi, qualora ritenuti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. L'ultima frase di tale comma dispone "La nota integrativa evidenzia l'eventuale mancato rispetto degli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa." Sugeriamo di valutare l'opportunità di eliminare quest'ultima frase, in quanto l'onere di dare evidenza in nota integrativa potrebbe essere maggiore rispetto al beneficio, disincentivando il ricorso alla suddetta facoltà.
- B. Art. 2423-bis del codice civile. Viene proposto l'inserimento, al comma 1, del punto 1-bis) relativo al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Una delle principali applicazioni di tale principio sarebbe la contabilizzazione dei leasing con il metodo finanziario. Con il mantenimento del numero 22) dell'art. 2427 del codice civile (informazioni in nota integrativa sugli effetti che deriverebbero dall'applicazione del metodo finanziario), viene di fatto ribadito l'obbligo di utilizzare il metodo patrimoniale per la contabilizzazione dei leasing. Per coerenza con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, suggeriamo di valutare l'opportunità di eliminare il numero 22) dall'art. 2427 del codice civile e di prevedere la contabilizzazione dei leasing con il metodo finanziario.
- C. Art. 2426 del codice civile. Viene proposta la modifica del punto 5), relativamente al periodo di ammortamento dei costi di sviluppo. Nella formulazione utilizzata, viene posto un limite massimo di 5 anni solo nei casi in cui non è possibile determinare la vita utile di tali costi; al contrario, quando gli amministratori ritengono di aver individuato una vita utile, non viene posto un limite massimo al periodo di ammortamento. Sugeriamo di valutare l'opportunità di modificare la formulazione utilizzata, prevedendo in tutti i casi un limite massimo del periodo di ammortamento (ad esempio di 5 o di 10 anni), in quanto, a nostro avviso, è difficilmente

ipotizzabile la dimostrazione della loro utilità futura e la ragionevole certezza della loro recuperabilità in un periodo superiore.

- D. Art. 2426 del codice civile. Viene proposta la modifica del punto 6), relativamente al periodo di ammortamento dell'avviamento. Nella formulazione utilizzata, viene posto un limite massimo di 10 anni solo nei casi in cui non è possibile determinare la vita utile dell'avviamento; al contrario, quando gli amministratori ritengono di aver individuato una vita utile, non viene posto un limite massimo al periodo di ammortamento. Sugeriamo di valutare l'opportunità di modificare la formulazione utilizzata, prevedendo in tutti i casi un limite massimo di dieci anni, in quanto, a nostro avviso, è difficilmente giustificabile una maggiore vita utile dell'avviamento e dimostrarne la recuperabilità in un periodo superiore.
- E. Art. 40 del DLgs 127/91. L'articolo si riferisce al contenuto della relazione sulla gestione che correda il bilancio consolidato. Nel testo sottoposto a consultazione, al comma 2, viene proposta l'eliminazione della lettera c) (evoluzione prevedibile della gestione); riteniamo che dovrebbe essere invece eliminata la lettera b) (fatti successivi di rilievo), per coerenza con l'inserimento del punto p-ter) al comma 1 dell'art. 38 del medesimo decreto (che prevede la descrizione dei fatti successivi nella nota integrativa) e per omogeneità con la modifica proposta all'art. 2428 del codice civile (comma 3, numero 5).

Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente lettera, e vi inviamo i nostri migliori saluti.

AXIS S.r.l.



Andrea Redeghieri
Socio